

8.

La normativa antiriciclaggio

8.1 La nuova normativa antiriciclaggio e gli obblighi di adeguata verifica

8.1.1 Le finalità della normativa fin dal 1991

“Il riciclaggio, iniettando nel sistema economico legale denaro che proviene spesso da delitti di particolare gravità (dal contrabbando di tabacco lavorato estero, al traffico di droga ed armi, fino a quello di esseri umani) non produce utilità sociale, ma solo quella di coloro che lo praticano e che gestiscono, con i suoi frutti, imprese solo apparentemente pulite, nelle quali la sicurezza e la stessa dignità delle persone non sono che un flatus vocis” – Pier Luigi Vigna.

Questo odioso fenomeno sociale, che spesso ha effetti distorsivi del libero mercato e della concorrenza e che rappresenta circa il 10% del PIL in Italia, viene combattuto in ambito internazionale in modo organizzato fin dal 1991 (direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991).

Tale direttiva, recepita nel nostro Paese dal d.l. n. 143/1991, convertito nella legge n. 197/1991, è stata successivamente (attraverso una costante evoluzione ed aggiornamento) modificata in modo radicale dalla direttiva 2001/97/CE, recepita nel nostro paese dal d.lgs. n. 231/2007 .

Il d.lgs. n. 231/2007, insieme ai continui aggiornamenti, rappresenta, ad oggi, il testo fondante della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Fin dal 1991 (legge 197), infatti, vengono posti a carico degli intermediari finanziari una serie di obblighi aventi tutti lo scopo di combattere il riciclaggio di proventi rivenienti da alcuni reati.

Per definire il fenomeno del riciclaggio, bisogna prendere le mosse dall'art. 648-bis, ai sensi del quale: *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493”* e dall'art. 648-ter , rubricato *“Im-*

piego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” (“*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493*”).

La legge del 1991, rivolta agli intermediari finanziari (esclusivamente banche, SIM, SGR e società fiduciarie) prevedeva degli adempimenti di contrasto al riciclaggio solamente di carattere statico, che si basavano su due momenti qualificanti:

- 1) identificazione del cliente;
- 2) segnalazioni di operazioni sospette solo dopo che l'operazione era stata effettuata.

A livello Europeo e di Gafi (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) si era consapevoli che tale approccio statico non potesse portare grandi risultati su un fenomeno di estrema gravità sociale che si andava ampliando sempre più a causa della globalizzazione dei mercati. La globalizzazione ha implicato una maggiore integrazione non fra popoli, ma fra circuiti delinquenziali internazionali più agevolati nello spostare ed occultare proventi ingenti provenienti da atti delittuosi.

Il vero salto di qualità è stato fatto, quindi, con l'adozione della direttiva 2001/97/CEE recepita dal d. lgs. n. 231/2007.

8.2 Il d.lgs. n. 231/2007 e l'approccio basato sul rischio

Rispetto al passato, quindi, la disciplina antiriciclaggio, introdotta nel 2007, con un decreto legislativo teso a combattere il fenomeno anche in via amministrativa, si caratterizza per un approccio con la clientela basato sul rischio, cioè commisurato al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione.

In proposito, si segnala che la definizione di riciclaggio adottata dal decreto n. 231/2007 è più ampia rispetto alla fattispecie delineata dal codice penale negli articoli 648-bis e 648-ter.

Per il sistema penale, infatti, il reato di riciclaggio **non si applica** a chi ha commesso il reato presupposto: l'uso e l'occultamento dei proventi criminosi da parte di persone che hanno commesso il reato che ha generato tali proventi sono considerati come *post factum* non punibile.

Il concetto di auto-riciclaggio è, invece, compreso nella definizione contenuta nell'art. 2 del decreto n. 231/2007, ancorché ai soli fini dell'indivi-

duazione dell'ambito applicativo degli obblighi e delle misure preventive individuate dal decreto stesso.

Ai soli fini del decreto n. 231/2007 (art. 2), infatti, **le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:**

- a) conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, associazione per commettere tale atto, tentativo di perpetrarlo, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo, agevolarne l'esecuzione.

Ricordiamo che, dal momento che la disciplina antiriciclaggio è stata elaborata in prima battuta a livello comunitario con la direttiva 2005/60/CE, e successivamente attuata negli Stati membri, il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

Il decreto n. 231/2007, inoltre, istituisce un *organo appositamente preposto a queste funzioni*: l'**UIF** (l'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) viene definita dall'art. 1 come la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essa, infatti:

- a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;
- b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette, cui sono tenuti i destinatari della presente disciplina nei casi previsti dalla stessa all'art. 41, e ne effettua l'analisi finanziaria;
- c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso gli stessi soggetti;

d) riceve le comunicazioni dagli intermediari, con cadenza mensile, dei dati aggregati concernenti l'operatività degli stessi, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

Sulla base delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività, la UIF:

- a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;
- b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- c) può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell'autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.

Dal momento che il nuovo approccio sul quale si incardina la rinnovata disciplina è basato sulla valutazione del rischio riciclaggio, agli intermediari viene richiesta l'effettuazione di adempimenti specificamente determinati nel decreto stesso, aventi il fine di verificare in maniera preventiva l'attitudine della clientela al compimento di questi comportamenti.

I momenti cardine del sistema introdotto con il citato decreto del 2007 e con i provvedimenti successivi si configurano, infatti, nell'Adeguata Verifica della clientela, nella Registrazione dei rapporti e delle operazioni in un apposito archivio (Archivio Unico Informatico) e nella Segnalazione delle Operazioni Sospette.

8.3 L'adeguata verifica della clientela e l'identificazione del titolare effettivo

Gli aspetti fondamentali per eseguire l'adeguata verifica da parte degli operatori sono individuati dal decreto antiriciclaggio all'art. 18 e consistono nello svolgimento delle seguenti attività:

- identificazione del cliente e verifica dell'identità sulla base dei documenti, dati o informazioni ottenute da una fonte affidabile e indipendente;

- identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità;
- raccolta delle informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
- svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

La normativa prevede, all'art. 1 comma secondo, lettera u), che per titolare effettivo di un rapporto continuativo si intenda *“la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al decreto”*. L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la presenza fisica dello stesso, al momento dell'identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi dal cliente stesso forniti sotto la propria personale responsabilità. Di norma, il cliente corrisponde con il titolare effettivo del rapporto; in caso contrario, all'atto dell'identificazione il cliente è tenuto a dichiarare se il rapporto è instaurato per conto di un altro soggetto, titolare effettivo del rapporto stesso.

Nel caso in cui il titolare del rapporto sia una persona giuridica, l'art. 2 dell'allegato tecnico al decreto prevede che il titolare effettivo sia la persona fisica o le persone fisiche che la possiedono o la controllino, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore (il criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale); oppure integrerà la qualifica di titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione della persona giuridica.

Il d.lgs. n. 231/2007 ribadisce in più punti come di fondamentale importanza risulti essere l'identificazione del titolare effettivo in qualsiasi operazione o attività: in caso di strutture societarie complesse e concatenate (per es.: le *holding* o i *gruppi di società*) sarà necessario per l'intermediario “abbattere” schermi societari fittizi e procedure di delegazione, allo scopo di risalire *per gradi* al titolare effettivo-persona fisica che costituisce il beneficiario ultimo (che quindi potrà essere costituito anche da più soggetti).

Risulta evidente come questo aspetto sia di rilevante importanza per le società fiduciarie *ex legge* n. 1966/1939, anch'esse incluse fra i destinatari della normativa antiriciclaggio *ex art.* 11 del d.lgs. n. 231/2007: pur non

essendo regolamentato in alcuna disposizione legislativa relativa alle stesse, è noto come l'elemento della riservatezza sia peculiare e caratterizzante l'attività delle stesse.

La garanzia della riservatezza dell'identità del fiduciante nei confronti di terzi, però, viene parzialmente minata ad opera di questa normativa, in quanto a tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio (e quindi anche alle società fiduciarie) viene richiesto di comunicare il nominativo del titolare effettivo nel momento in cui operano con un altro intermediario: il nominativo del titolare effettivo del rapporto verrà richiesto, infatti, alla società fiduciaria nel momento in cui la stessa si interfacerà con un altro intermediario finanziario (per esempio, la banca depositaria o le società prodotte intervenienti nel rapporto o nell'operazione) o con un professionista destinatario della normativa antiriciclaggio nell'ambito del medesimo rapporto (ciò, per le sole società fiduciarie c.d. **di primo livello**, verrà modificato ad opera della riforma delle società fiduciarie di cui al d.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010).

L'approccio basato sul rischio riciclaggio prevede, inoltre, che l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela vadano modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sulla base dei seguenti criteri generali:

a) *con riferimento al cliente:*

- 1) natura giuridica;
- 2) prevalente attività svolta;
- 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) *con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:*

- 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) ammontare;
- 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
- 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

A fronte delle risultanze emergenti dalle perdette valutazioni, sarà determinata l'intensità delle modalità di adeguata verifica della clientela; per le situazioni caratterizzate da un elevato rischio sono stati predisposti degli "obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela" (art. 28). Saranno applicate misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e comunque:

- quando il cliente non sia fisicamente presente;
- in caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari;
- relativamente alle operazioni, ai rapporti continuativi o alle prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Stato extracomunitario.

8.4 Obblighi di registrazione: l'Archivio Unico Informatico

Gli obblighi di registrazione e le modalità di conservazione dei dati acquisiti in sede di adeguata verifica sono finalizzati a consentirne la ricerca e l'utilizzo in casi di indagine su casi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e per attività di analisi della U.I.F. e/o di altre autorità.

L'art. 36 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 dispone che gli intermediari hanno l'obbligo di conservare i documenti acquisiti per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela ed effettuare le registrazioni in un apposito archivio informatico (denominato A.U.I.).

In ottemperanza a questa disposizione, anche le società fiduciarie hanno l'obbligo di istituire un "Archivio Unico Informatico" in modo da assicurare chiarezza, completezza e immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione (art. 37 d. lgs. n. 231/2007).

Con delibera n. 895 del 23/12/2009 la Banca d'Italia ha emanato il Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 231/2007.

Gli obblighi di registrazione sussistono:

- in sede di accensione, variazione e chiusura di rapporti continuativi (il Provvedimento definisce rapporto continuativo "un rapporto contrattuale di durata rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dei

- destinatari che possa dare luogo a più operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento ovvero una prestazione professionale resa dalle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF”) nominativi e al portatore;
- per ogni operazione, anche frazionata (*le registrazioni delle operazioni frazionate includono tutte le operazioni di importo unitario inferiore a euro 15.000 effettuate nella stessa giornata anche successivamente al raggiungimento della predetta soglia*), che comporti la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore ad euro 15.000.

I destinatari della normativa devono adottare misure organizzative per conoscere le operazioni eseguite dal cliente presso tutti i punti operativi, in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni.

La registrazione in Archivio Unico Informatico deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo dalla data di effettuazione dell'operazione così come definita dal provvedimento (si veda il paragrafo successivo).

8.4.1 Informazioni da acquisire e registrare: principi generali

Le informazioni da registrare, secondo le specifiche tecniche indicate negli allegati al provvedimento, riguardano:

- a) con riferimento ai rapporti continuativi: la data, il numero del rapporto, i dati identificativi, il ramo e il sottogruppo di attività economica del cliente intestatario del rapporto unitamente ai dati identificativi di eventuali soggetti delegati a operare per conto del cliente nonché ai dati identificativi del titolare effettivo qualora quest'ultimo sia diverso dal soggetto intestatario del rapporto;
- b) con riferimento all'operazione: la data, il punto operativo in cui è stata disposta (filiale, agenzia, ufficio postale ecc.), la causale che codifica la tipologia dell'operazione, l'importo, il numero dell'eventuale rapporto continuativo movimentato, i dati identificativi del cliente e i dati identificativi dell'eventuale soggetto esecutore.

L'art. 7 specifica, inoltre, che:

- per **data** si intende: “con riferimento ai rapporti continuativi, quella di apertura, variazione o chiusura; con riferimento al titolare effettivo, quella in cui il destinatario viene a conoscenza del legame con il cliente intestatario del rapporto; con riferimento alle operazioni, quella di effettuazione della transazione direttamente presso il destinatario

- ovvero, negli altri casi, la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione della stessa”;
- per **causale**, “la tipologia dell’operazione in base al codice “causale analitica” attribuito ai sensi delle istruzioni tecniche di cui all’allegato n. 1”;
 - per **importo**, “l’ammontare complessivo dei mezzi di pagamento utilizzati, con evidenza della parte in contanti”.

Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate nel controvalore in euro al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio indicativo del giorno precedente l’operazione; in ogni caso, deve essere conservata evidenza della valuta estera in cui l’operazione è espressa.

Nel caso di ordini di pagamento o accreditamento, dovranno essere indicati il beneficiario e l’ordinante (nome e cognome o “denominazione sociale”) e, ove noti, il numero del rapporto, l’indirizzo e la sede o il paese estero dell’ordinante/beneficiario, nonché denominazione e paese estero o comune del punto operativo dell’intermediario che (in caso di ordine di pagamento) effettua l’accredito dell’importo o il pagamento al soggetto beneficiario o, in caso di ordine di accreditamento, presso il quale l’ordine è stato disposto.

La registrazione relativa ai rapporti continuativi è effettuata dal destinatario presso il quale è incardinato il rapporto ancorché quest’ultimo si avvalga di soggetti terzi che entrano in contatto con la clientela per assolvere gli obblighi di adeguata verifica, oppure anche nel caso in cui l’operazione sia stata eseguita presso soggetti terzi e a prescindere dalle modalità di esecuzione dell’operazione o di collocamento del prodotto finanziario. Alle registrazioni delle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento o accreditamento provvedono i destinatari cui l’ordine è rivolto. Qualora un’operazione venga disposta con un ordine di pagamento o di accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all’estero, l’obbligo di registrazione grava sull’intermediario residente intervenuto nell’operazione.

L’allegato I al Provvedimento n. 895 prevede, nella parte II, le modalità di registrazione specifiche per le società fiduciarie: devono essere registrati gli “afflussi” e gli “utilizzi”, vale a dire le movimentazioni di apporto iniziale, successivo, prelievo parziale o totale di mezzi di pagamento effettuati dalla clientela e le operazioni relative all’impiego ed al disimpiego dei beni oggetto di amministrazione fiduciaria disposte dai clienti.

Tali operazioni devono essere registrate utilizzando le causali previste per le società fiduciarie nella Tabella 5.

8.4.2 Invio di dati all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia

Per consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate aree gli intermediari finanziari sono tenuti, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, a trasmettere con cadenza mensile all'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia (in breve "UIF") dati aggregati concernenti la propria operatività.

La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere e definisce le modalità con cui tali dati sono aggregati e trasmessi; inoltre, verifica il rispetto di codesto obbligo anche mediante accesso diretto all'Archivio Unico Informatico.

In data 22/12/2001, la UIF ha emanato apposito provvedimento avente ad oggetto le disposizioni per l'invio di dati aggregati; tali disposizioni obbligano i destinatari del provvedimento a trasmettere anche i dati inerenti le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro effettuate da società quotate proprie clienti non ricomprese tra gli intermediari citati nell'art. 2, comma 1, del provvedimento stesso. Le relative informazioni, desunte dalle varie procedure aziendali, vanno classificate in tipologie di contenuto equivalente a quello previsto dalle causali analitiche di cui all'allegato n. 1 del provvedimento della Banca d'Italia del 23/12/2009. I destinatari devono trasmettere anche i dati relativi alle transazioni in contanti che non hanno superato la soglia di importo prevista per la registrazione, ma che inizialmente sono state prese in considerazione come possibili operazioni frazionate. I criteri di aggregazione delle operazioni sono oggetto dell'art. 4 del provvedimento.

L'invio dei dati avviene in modalità telematica "entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento".

8.4.3 Obblighi di conservazione

Ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 231/2007, la copia o i riferimenti ai documenti richiesti in sede di adeguata verifica devono essere conservati per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, devono essere conservate le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

L'art. 12, comma 4, del provvedimento n. 895 dispone, infatti, che le informazioni registrate nell'Archivio Unico Informatico siano conservate per i dieci anni successivi al compimento dell'operazione o alla chiusura del rapporto.

8.5 La segnalazione di operazioni sospette

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette continua a costituire il fulcro della legislazione antiriciclaggio. Ai sensi dell'art. 41 del decreto, i soggetti destinatari della disciplina sono tenuti a inoltrare una segnalazione alla U.I.F. "quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

Il decreto prevede che il sospetto sia desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

A questo fine, su proposta della U.I.F. sono emanati e periodicamente aggiornati dalla Banca d'Italia degli indicatori di anomalia, volti a indirizzare il comportamento degli intermediari sul tema.

Gli intermediari (anche le società fiduciarie) sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo e a segnalare all'U.I.F. anche le **operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate**, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri intermediari, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

Il nuovo approccio basato sul rischio riciclaggio delineato dal citato decreto n. 231/2007 comincia a dare notevoli frutti: nell'anno 2010 sono state effettuate un numero di circa 25.000 segnalazioni di operazioni sospette, nell'anno 2011 circa 48.000 e si prevede di superare il numero di 54.000 segnalazioni per l'anno 2012.